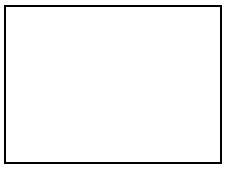
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28368 Anno 2026
Presidente: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE
Relatore: NONNO GIACOMO MARIA
Data pubblicazione: 03/11/2026



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18554/2025 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato

-ricorrente-

contro

Noberasco s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Giovanni De' Capitani Di Vimercate unitamente all'avvocato Franco Vazio

-controricorrente-

avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria n. 478/03/25 depositata il 05/06/2025.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/09/2026 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno.

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza n. 478/03/25 del 05/06/2025, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria (di seguito CGT2) accoglieva l'appello proposto da Noberasco s.p.a. (di seguito Noberasco) avverso la sentenza n. 595/02/23 della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova (di seguito CGT1), che aveva rigettato il ricorso della società contribuente nei confronti di un diniego tacito di rimborso IVA.

1.1. Come emerge dalla sentenza impugnata e dagli atti di parte, il diniego conseguiva alla richiesta di rimborso dell'IVA versata dalla società contribuente a seguito di definizione agevolata ai sensi dell'art. 1 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. con modif. nella l. 17 dicembre 2018, n. 136. In particolare, Noberasco sosteneva di avere versato due volte la medesima IVA: la prima a seguito dell'emissione delle fatture da parte di Care Research s.r.l. e la seconda a seguito del processo verbale di constatazione elevato dall'Ufficio in ragione dell'emissione di fatture per operazioni inesistenti.

1.2. La CTR accoglieva l'appello di Noberasco evidenziando che: a) non era contestato che la società contribuente era stata doppiamente incisa dal carico dell'imposta; b) ciò costituiva, alla luce del principio unionale di neutralità e della giurisprudenza della Corte di giustizia e della Corte di cassazione, una sanzione non corrispondente al principio di proporzionalità, potendo essere recuperata anche l'IVA conseguente all'emissione di fatture per operazioni inesistenti, purché sia stato eliminato in concreto il rischio di danno per l'Erario; c) né rilevava che il versamento dell'IVA era avvenuto a seguito di definizione agevolata.

2. AE impugnava la sentenza della CGT2 con ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

3. Noberasco resisteva con controricorso e depositava memoria *ex* art. 380 *bis*.1 cod. proc. civ.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell'art. 1 del d.l. n. 119 del 2018, per avere la CGT2 ritenuto che la definizione cui la società contribuente ha aderito consenta la detraibilità (e, quindi il rimborso) della stessa IVA oggetto del provvedimento agevolativo.

1.1. Il motivo è infondato.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

1.2. Il diritto al rimborso non è ostacolato dalla scelta del contribuente di versare l'IVA mediante adesione alla definizione agevolata di cui all'art. 1, comma 1, del d.l. n. 119 del 2018, essendo l'effetto "transattivo" di detta agevolazione previsto solo per le sanzioni e per gli accessori, mentre l'imposta è dovuta per intero (cfr. il comma 5: «Le imposte autoliquidate nelle dichiarazioni presentate, relative a tutte le violazioni constatate per ciascun periodo d'imposta, devono essere versate, senza applicazione delle sanzioni irrogabili ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e degli interessi, entro il 31 maggio 2019»).

1.3. Se così non fosse, le disposizioni agevolative in materia di IVA sarebbero incompatibili con il diritto unionale, come ha chiaramente rilevato questa Corte (Cass. S.U. n. 3674 del 17/02/2010) con riferimento alla "rottamazione" prevista dall'art. 12 della l. 27 dicembre 2002, n. 289: «una rinuncia parziale (riducendo il dovuto ad una percentuale dell'intero) alla riscossione dell'IVA non è compatibile con la direttiva IVA, in conseguenza di una interpretazione adeguatrice della nonna alla luce di quanto affermato dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 17 luglio 2008 (in causa C-132/06), pronunciata in una procedura di infrazione a carico dell'Italia. La predetta norma deve essere, pertanto, disapplicata, con la conseguente inefficacia del pagamento parziale della cartella ad estinguere il debito tributario della società contribuente».

1.4. È stato, peraltro, già affermato da questa Corte che la disposizione sulla rivalsa successiva si applica anche nei casi, analoghi a quello in esame, in cui, in relazione ad un accertamento operato dall'Amministrazione finanziaria, il contribuente provveda a definirlo utilizzando uno degli strumenti deflattivi del contenzioso tributario previsti dall'ordinamento (cfr. Cass. n. 5484 del 02/03/2025, che richiama la circolare 35/E del 2013 dell'Agenzia delle entrate, punto 2.1).

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

1.5. Ne consegue che la definizione agevolata di cui al d.l. n. 119 del 2018, implicando il versamento dell'IVA nella sua interezza, non è di per sé di ostacolo alla successiva richiesta di detrazione e/o rimborso dell'imposta assolta, sia pure con modalità diverse da quelle ordinarie, non potendo ritenersi, come affermato dalla difesa erariale, che si integrerebbe una revoca della manifestazione di adesione al "condono". Anzi il diritto alla detrazione e/o rimborso costituisce espressione del principio unionale di neutralità dell'IVA ed è riconoscibile proprio in quanto l'imposta sia stata versata.

2. Con il secondo motivo di ricorso si contesta, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ., per avere la CGT2 erroneamente ritenuto assolto l'onere della prova con riferimento al necessario requisito dell'eliminazione del danno erariale.

2.1. Il motivo è fondato.

2.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, pronunciatasi proprio in un'ipotesi di emissione di fatture per operazioni inesistenti, «*In tema di IVA, il cedente del bene o il prestatore del servizio è legittimato a pretendere il rimborso per la somma versata in relazione ad imposta indebitamente fatturata solo se sia completamente escluso il rischio di perdita di entrate fiscali da parte dell'Erario. Invero, dal compimento di un'operazione imponibile discendono tre rapporti fra di loro autonomi, l'uno tra l'amministrazione finanziaria e il cedente, relativamente al pagamento dell'imposta, l'altro tra il cedente ed il cessionario, in ordine alla rivalsa e il terzo tra l'amministrazione ed il cessionario, per ciò che attiene alla detrazione dell'imposta assolta in via di rivalsa, ma tale autonomia presuppone che rimanga salvo il principio della neutralità dell'IVA, il quale postula l'esclusione, in concreto, dell'eventualità di una perdita di gettito tributario*» (Cass. n. 7325 del 17/03/2020; si vedano anche Cass. n. 26515 del 30/09/2021; Cass. n. 28263 del 11/12/2020;

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Cass. n. 7080 del 12/03/2020; Cass. n. 10974 del 18/04/2019; per un'ipotesi particolare si veda anche Cass. n. 27637 del 12/10/2021).

2.2.1. Il principio, di diretta provenienza unionale, è pacifico e declinato anche in altre fattispecie (cfr., ad es., in fattispecie di indebito versamento dell'IVA in relazione ad operazioni non imponibili: Cass. n. 4020 del 14/03/2012; Cass. n. 2807 del 08/02/2026; ovvero in tema di acconto per un'operazione poi venuta meno: Cass. n. 6845 del 11/03/2021).

2.3. Ne deriva che al fine di ottenere il rimborso dell'IVA versata per un'operazione inesistente il contribuente è tenuto a fornire la prova che, in concreto, il rimborso non comporti un danno per l'Erario.

2.4. Orbene, nel caso di specie la CGT2 ha mostrato di conoscere i superiori principi di diritto, ma si è limitata ad osservare che il rimborso richiesto dalla società contribuente sia dovuto «anche in presenza di fatture ritenute relative a operazioni inesistenti, una volta che sia stato eliminato, come è avvenuto nel caso di specie, il rischio di arrecare danno all'Erario».

2.5. Come correttamente osservato dalla difesa erariale, l'affermazione che il rischio di arrecare danno all'Erario sia stato, nel caso di specie, eliminato è del tutto apodittica, risultando che Noberasco abbia affermato ma non comprovato, come suo specifico onere, l'eliminazione del menzionato danno. Né del resto la CGT2 indica sulla base di quali elementi ha ritenuto raggiunta la prova del menzionato fatto.

3. In conclusione, va accolto il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo. La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente procedimento.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese del presente procedimento.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24/09/2026.

Il Presidente

Giuseppe Fuochi Tinarelli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale